



Comune di Cerveteri

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 8 aprile 2003.

Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 130 del 20 maggio 2003.

Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 24 aprile 2008.

Modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11.05.2016, relativamente agli artt. 21, 48, 49, 58, 62, 63 e 66, pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale a far data dal 6 giugno 2016 ed entrati in vigore il 01 luglio 2016.

INDICE

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TITOLO I..... | 5 |
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... | 5 |
| ARTICOLO 1..... | 5 |
| ARTICOLO 2..... | 5 |
| ARTICOLO 3..... | 5 |
| ARTICOLO 4..... | 5 |
| DEPOSITO DI OSSERVAZIONE..... | 5 |
| ARTICOLO 5..... | 5 |
| ARTICOLO 6..... | 6 |
| ARTICOLO 7..... | 6 |
| ARTICOLO 8..... | 6 |
| ARTICOLO 9..... | 6 |
| ARTICOLO 10..... | 7 |
| TRASPORTO DEI CADAVERI..... | 7 |
| ARTICOLO 11..... | 7 |
| ARTICOLO 12..... | 7 |
| ARTICOLO 13..... | 7 |
| ARTICOLO 14..... | 7 |
| TITOLO II..... | 8 |
| INUMAZIONI ED ESUMAZIONI..... | 8 |
| ARTICOLO 15..... | 8 |
| ARTICOLO 16..... | 8 |
| ARTICOLO 17..... | 8 |
| ARTICOLO 18..... | 8 |
| ARTICOLO 19..... | 8 |
| ARTICOLO 20..... | 8 |
| ARTICOLO 21..... | 9 |
| ARTICOLO 22..... | 9 |
| ARTICOLO 23..... | 9 |
| ARTICOLO 24..... | 9 |
| ARTICOLO 25..... | 10 |
| ARTICOLO 26..... | 10 |
| ARTICOLO 27..... | 10 |
| ARTICOLO 28..... | 10 |
| ARTICOLO 29..... | 11 |
| ARTICOLO 30..... | 11 |
| ARTICOLO 31..... | 11 |
| ARTICOLO 32..... | 11 |
| ARTICOLO 33..... | 11 |
| ARTICOLO 34..... | 11 |
| ARTICOLO 35..... | 12 |
| ARTICOLO 36..... | 12 |
| ARTICOLO 37..... | 12 |
| ARTICOLO 38..... | 12 |
| ARTICOLO 39..... | 12 |
| TUMULAZIONI E TRASLAZIONI..... | 13 |
| ARTICOLO 40..... | 13 |
| ARTICOLO 41..... | 13 |
| ARTICOLO 42..... | 13 |
| ARTICOLO 43..... | 13 |
| ARTICOLO 44..... | 13 |
| ARTICOLO 45..... | 14 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ARTICOLO 46..... | 14 |
| ARTICOLO 47..... | 14 |
| CREMAZIONI..... | 14 |
| ARTICOLO 48..... | 14 |
| CONSERVAZIONE O DISPERSIONE DELLE CENERI | 15 |
| ARTICOLO 48-Bis | 15 |
| TITOLO III..... | 16 |
| CONCESSIONI..... | 16 |
| ARTICOLO 49..... | 16 |
| ARTICOLO 50..... | 16 |
| ARTICOLO 51..... | 17 |
| ARTICOLO 52..... | 17 |
| SEPOLTURE PRIVATE..... | 17 |
| ARTICOLO 53..... | 17 |
| ARTICOLO 54..... | 18 |
| ARTICOLO 55..... | 18 |
| ARTICOLO 56..... | 18 |
| USO DEI LOCULI..... | 19 |
| ARTICOLO 57..... | 19 |
| ARTICOLO 58..... | 19 |
| ARTICOLO 59..... | 19 |
| ARTICOLO 60..... | 19 |
| ARTICOLO 61..... | 19 |
| DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI..... | 20 |
| ARTICOLO 62..... | 20 |
| ARTICOLO 63..... | 20 |
| ARTICOLO 64..... | 20 |
| ARTICOLO 65..... | 21 |
| ARTICOLO 66..... | 21 |
| TITOLO IV..... | 21 |
| COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI | 21 |
| DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI | 21 |
| ARTICOLO 67..... | 21 |
| TITOLO V..... | 22 |
| PROGETTAZIONE E LAVORI..... | 22 |
| ARTICOLO 68..... | 22 |
| ARTICOLO 69..... | 22 |
| ARTICOLO 70..... | 23 |
| ARTICOLO 71..... | 23 |
| ARTICOLO 72..... | 23 |
| ARTICOLO 73..... | 23 |
| ARTICOLO 74..... | 23 |
| ARTICOLO 75..... | 23 |
| ARTICOLO 76..... | 23 |
| ARTICOLO 77..... | 24 |
| ARTICOLO 78..... | 24 |
| ARTICOLO 79..... | 24 |
| ARTICOLO 80..... | 24 |
| ARTICOLO 81..... | 24 |
| ARTICOLO 82..... | 24 |
| ARTICOLO 83..... | 25 |
| ARTICOLO 84..... | 25 |
| ARTICOLO 85..... | 25 |
| ARTICOLO 86..... | 25 |
| MATERIALI..... | 25 |
| ARTICOLO 87..... | 25 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ARTICOLO 88..... | 26 |
| TITOLO VI..... | 26 |
| EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI | 26 |
| ARTICOLO 89..... | 26 |
| ARTICOLO 90..... | 26 |
| ARTICOLO 91..... | 26 |
| ARTICOLO 92..... | 26 |
| ARTICOLO 93..... | 26 |
| ARTICOLO 94..... | 27 |
| ARTICOLO 95..... | 27 |
| ARTICOLO 96..... | 27 |
| ARTICOLO 97..... | 27 |
| TITOLO VII | 27 |
| OPERE DI GIARDINAGGIO E DI PULIZIA DEI MANUFATTI | 27 |
| ARTICOLO 98..... | 27 |
| ARTICOLO 99..... | 27 |
| ARTICOLO 100..... | 28 |
| ARTICOLO 101..... | 28 |
| ARTICOLO 102..... | 28 |
| TITOLO VIII..... | 28 |
| SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA..... | 28 |
| ARTICOLO 103..... | 28 |
| TITOLO IX..... | 28 |
| POLIZIA DEI CIMITERI | 28 |
| ARTICOLO 104..... | 28 |
| ARTICOLO 105..... | 28 |
| ARTICOLO 106..... | 29 |
| ARTICOLO 107..... | 29 |
| ARTICOLO 108..... | 29 |
| ARTICOLO 109..... | 29 |
| ARTICOLO 110..... | 29 |
| ARTICOLO 111..... | 29 |
| ARTICOLO 112..... | 29 |
| TITOLO X..... | 30 |
| DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE..... | 30 |
| ARTICOLO 113..... | 30 |
| TITOLO XI..... | 30 |
| DISPOSIZIONI GENERALI..... | 30 |
| ARTICOLO 115..... | 30 |
| ARTICOLO 116..... | 31 |
| ARTICOLO 117..... | 31 |
| ARTICOLO 118..... | 31 |
| ARTICOLO 119..... | 31 |
| ARTICOLO 120..... | 31 |
| TITOLO XII..... | 32 |
| NORMATIVA | 32 |
| ARTICOLO 121..... | 32 |
| ARTICOLO 122..... | 32 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Nei cimiteri comunali hanno diritto di seppellimento le salme:

- a) Di persone morte nell'ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) Di persone morte fuori dal territorio comunale ma residenti in vita nel Comune;
- c) Di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il IV° mese;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate;

Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuati secondo la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2

Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che trattasi di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.

I nati morti, di vita uterina non inferiore a mesi sei, vengono inumati nei riquadri dei bambini, analogamente, possono essere inumati nei riquadri stessi, gli aborti.

ARTICOLO 3

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 4

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dall'Amministrazione Comunale, o, in quelli privati, approvati dalla stessa.

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 5

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumata, tumulata o cremata, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso, salvo casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui

registrazione deve essere della durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 644 del 2 dicembre 1975 e successive modificazioni.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ARTICOLO 6

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 7

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

ARTICOLO 8

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrate nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per l'osservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune in cui il territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune ed il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse, in ragione di ogni centomila abitanti.

ARTICOLO 9

Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali,

non può superare cinque giorni, decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 10

I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 11

Il trasporto dei cadaveri è effettuato da:

- a) Ditta all'uopo deputate ed autorizzate che agiscono nell'ambito comunale ed intercomunale;
- b) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al Cimitero, si esegue a cura delle Ditte autorizzate nel rispetto delle indicazioni di cui al presente Regolamento, ovvero direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale dotandosi dei mezzi, attrezzature e risorse umane necessarie.

ARTICOLO 12

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente trattabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio dai privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle autorità sanitarie competenti.

ARTICOLO 13

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero.

ARTICOLO 14

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio, secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 25-26-27 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO II

INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

ARTICOLO 15

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile, nonché ai sensi della legge 10.09.1990, n. 285.

ARTICOLO 16

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

ARTICOLO 17

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 18

Ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 19

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa a fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 20

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 21

Ogni salma, destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno dello spessore di almeno cm 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni ed esumazioni sono assicurate dal Comune, previo versamento della tariffa che verrà determinata periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale.

La cassa metallica, eventualmente adoperata per il trasporto o per precedente tumulazione della salma da inumare, deve essere ampiamente tagliata al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione della salma stessa.

ARTICOLO 22

Le esumazioni ordinarie d'Ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, sono eseguite dopo 10 (dieci) anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione, i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolte e collocate nell'ossario comune, le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso, ovvero a richiesta dei congiunti potranno essere tumulati in loculi ossari.

In attesa dell'esumazione d'Ufficio, è consentita, su richiesta dei privati, l'esumazione ordinaria dei resti mortali, sempreché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.

ARTICOLO 23

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia almeno *sei mesi prima*, con pubbliche affissioni da effettuare anche agli ingressi dei Cimiteri, nonché con avvisi sui riquadri da esumare.

ARTICOLO 24

Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Anche a richiesta dei privati, può disporsi, su autorizzazione del Sindaco, l'esumazione di salme per trasferimento in altre sepolture e per la cremazione.

Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità Sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, *non possono eseguirsi dal 1° maggio al 30 settembre.*

Ove trattasi di esumazioni di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.

Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettive e contagiose.

ARTICOLO 25

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno a cura dell'Ufficio, inseriti insieme ai feretri.

ARTICOLO 26

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano all'Amministrazione Comunale.

Il *Coordinatore Sanitario della A.S.L. RM F* controlla e verifica gli aspetti igienico-sanitari nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 27

Tutti i Cimiteri Comunali, debbono avere un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio o un suo delegato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ARTICOLO 28

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale

periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

ARTICOLO 29

Nell'area di cui all'art. 28 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ARTICOLO 30

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolamentare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 31

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ARTICOLO 32

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale d'igiene.

ARTICOLO 33

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ARTICOLO 34

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'avvenuta sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto all'art. 10, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 9.

ARTICOLO 35

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale od artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ARTICOLO 36

Un Cimitero comunale deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, inumazioni o da altre operazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 37

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 38

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 39

Ciascuna fossa per inumazioni deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

TUMULAZIONI E TRASLAZIONI

ARTICOLO 40

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere effettuata alla presenza del personale addetto ai Cimiteri. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso. Considerato che il Comune allo stato attuale non può adempiere secondo quanto disposto dalla normativa vigente, si stabilisce la possibilità di accesso nei cimiteri comunali per l'effettuazione delle operazioni di tumulazione, esumazione, inumazione ed estumulazione a Ditte all'uopo autorizzate con la prescritta licenza di Pubblica sicurezza.

La chiusura dei loculi, la rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari con personale all'uopo autorizzato, previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 41

Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno ed una di metallo, secondo le vigenti norme. Per il rispetto di tali prescrizioni l'Amministrazione si avvarrà del Custode del Cimitero.

ARTICOLO 42

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori Comune e per le tumulazioni provvisorie di cui ai successivi articoli.

E' consentito altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assi curare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta stagna.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna ed effettuata a cura della persona concessionaria del loculo.

ARTICOLO 43

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ARTICOLO 44

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi.

ARTICOLO 45

La eventuale estumulazione delle salme, per essere traslate in altre sepolture, è sempre consentita, sotto il controllo delle autorità sanitarie e nel rispetto della normativa in materia. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione, se deteriorati, dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco. Quando, in occasione di aperture di sepolture, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere richiusi a mezzo di un muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso.

ARTICOLO 46

Per le estumulazioni si praticano le stesse disposizioni previste per le esumazioni.

ARTICOLO 47

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita, su richiesta ed alla presenza dell'autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette nel presente articolo dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente nonché dal Sanitario se vi abbia assistito.

Qualora, in tali operazioni, possa figurarsi il reato di vilipendio di cadavere i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

CREMAZIONI

ARTICOLO 48

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà dovrà essere manifestata dal coniuge, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28-12-2000 n. 445.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quella della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'Associazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa solo nel caso in cui la richiesta sia corredata da un certificato in carta libera redatta o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta della autorità giudiziaria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere debbono essere raccolte in apposta urna cineraria portante all'esterno il nome, la data di nascita e di morte del defunto a spese e cure del richiedente.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24-27-28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di elementi radioattivi.

La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 1° luglio 2002.

Le tariffe per ogni tipologia di cremazione previste dal Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, verranno determinate periodicamente dalla Giunta Comunale.

CONSERVAZIONE O DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 48-Bis

È consentita, alternativamente, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari, nonché la dispersione delle ceneri unicamente in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali, o nelle altre aree di cui all'art. 3, Legge 30/03/2001 n. 130, appositamente individuate con atto della Giunta Comunale. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati così come definiti dall'art. 3, c. 1, n. 8, del D. lgs 30/04/1992 n. 285, nuovo Codice della Strada. La dispersione delle ceneri sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare o dagli altri soggetti previsti dalla Legge n. 130 del 30/03/2001 c. 3".

TITOLO III

CONCESSIONI

ARTICOLO 49

Nell'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- A) - uso *settantacinquennale* per aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
- B) - uso *trentennale* di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- C) - uso *ventennale* di loculi ossari ad uno o più posti.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari e dagli aventi diritto tramite il versamento del 100% delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo. Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate ed inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari ed i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comunale salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di salme in essi tumulate. Le sepolture così rese libere ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa e di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 61.

Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale previsti dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, lett. e).

La Giunta comunale disciplina, altresì, tutti i casi in cui i servizi di cui al comma precedente sono erogati a titolo gratuito o parzialmente gratuite.

Il tariffario diversificato dei costi di concessione dei loculi e dei colombai, che potranno essere conseguentemente scelti dai concessionari è stabilito in base alla posizione in altezza degli stessi e sarà determinato periodicamente dalla Giunta Comunale.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune, saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previo pagamento della relativa tariffa, attestato dalla presentazione presso l'Ufficio addetto, della reversale rilasciata dalla Tesoreria Comunale e nel caso d'impossibilità dall'Economo Comunale.

Le concessioni rilasciate antecedentemente per durata superiore a quella stabilita con il presente articolo, si intendono tacitamente adeguate ai tempi d'uso indicati alle lettere A), B), e C).

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

La traslazione di salme da loculi con concessioni perpetue o novantanovenali in altri loculi determina la modificazione della durata della concessione, che diventa trentennale.

ARTICOLO 50

Le concessioni cimiteriali vengono assegnate solo per persone decedute, ovvero per il ricongiungimento delle salme di moglie e marito in loculi attigui purché ambedue deceduti.

Per ottenere delle concessioni elencate nel precedente articolo bisogna presentare domanda al Sindaco indicando:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b) specie della concessione prescelta;
- c) indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;
- d) reversale bancaria di pagamento del loculo.

Al fine di facilitare il ricongiungimento di salme con vincolo di parentela in linea retta, il Sindaco è autorizzato a derogare alle prescrizioni del presente articolo e del disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) del presente regolamento limitatamente ai rapporti di coniugio e di parentela in linea retta di 1[^] grado.

ARTICOLO 51

L'atto di concessione deve contenere l'indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, e può essere fatta per sé, coniuge, parenti ed affini in tutti i gradi e linee.

Potrà tuttavia essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del titolare originario della concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di salme di persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

ARTICOLO 52

Per l'introduzione di salme provenienti dall'estero o per il trasporto all'estero vale quanto disposto dagli articoli 28-29-30-31-32-33-34-35-36 del D.P.R. n. 285 del 10-09-1990.

SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 53

Nei casi in cui la concessione dell'area è finalizzata alla costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare, entro tre mesi dalla data della concessione dell'area stessa, il progetto in 5 (cinque) copie dell'opera che intende realizzare accompagnato da dettagliata relazione e dalla reversale bancaria di pagamento dell'area cimiteriale acquistata.

Trascorso il termine di cui sopra l'Amministrazione potrà concedere su domanda motivata dall'interessato una proroga di gg. 90.

Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la corresponsione del 75% della tariffa vigente alla data della concessione.

I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto alla corresponsione dell'85% della tariffa vigente alla data della prima concessione.

Tutte le concessioni a privati di terreni per la costruzione di sepolture private all'interno delle apposite aree comunali, nelle quali non sia stato realizzato alcun manufatto e che risultino pertanto attualmente libere, saranno revocate con atto deliberativo di Giunta Municipale con la corresponsione del 75% della tariffa vigente alla data della concessione. Le aree rese così libere saranno rassegnate mediante un bando pubblico sul quale saranno indicati i criteri di assegnazione stabiliti con apposito atto deliberativo di Giunta Municipale.

ARTICOLO 54

Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare è riportato e determinato dai relativi atti di concessione e nel progetto presentato. Il numero delle salme da tumulare in ogni singola sepoltura privata non può eccedere dal rapporto di n. 2 salme per ogni metro quadrato di area concessa.

Per le tombe di famiglia la cui concessione non risulta reperibile presso gli atti comunali, per le quali non è possibile stabilire il diritto di *juris sepulcrali*, verrà consentita la tumulazione richiesta solo dopo la presentazione della giusta istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti il diritto alla tumulazione e che nessuno degli altri eredi legittimi si oppone o può opporsi alla tumulazione perché effettuata nel diritto.

ARTICOLO 55

Le associazioni civili, gli Enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'associazione e dell'Ente di appartenenza attestante l'iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso.

ARTICOLO 56

Sono vietate le concessioni, trasferimenti e divisioni a qualsiasi titolo e forma di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso, analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purchè non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme.

In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente l'80% della tariffa vigente per l'area al momento della concessione, oltre al prezzo del manufatto fissato dall'Amministrazione e fissato dall'interessato.

USO DEI LOCULI

ARTICOLO 57

Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione.

ARTICOLO 58

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni salma od ossario in più, del quadruplo dei diritti cimiteriali previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione di cui all'art. 63, purchè la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

ARTICOLO 59

Entro un mese da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui agli articoli 88 e seguenti.

La lapide deve essere conforme a quanto stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 60

I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura erano stati concessi, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione, salvo casi di forza maggiore.

In tal caso l'Amministrazione rimborserà l'85% dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.

ARTICOLO 61

I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme e di tutti i resti in essi contenuti, anche nel caso in cui le traslazioni vengano effettuate singolarmente da privati, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

I concessionari o i loro eredi entro due mesi dall'evento, pena la decadenza, possono presentare domanda per il rimborso di parte del costo di concessione.

Tale rimborso viene così determinato:

- rimborso del 75% del costo di concessione originario se la traslazione avviene entro *un anno* dall'assegnazione;
- rimborso del 50% del costo di concessione originario se la traslazione avviene entro *quindici anni* dall'assegnazione;
- nulla è dovuto per periodi superiori.

Il Concessionario si obbliga nel caso di esigenze sanitarie o per motivi di ordine pubblico (motivati adeguatamente nel provvedimento sindacale) a consentire in via provvisoria la tumulazione di salme nel manufatto assegnato, senza ottenere rimborsi o utilità in genere. La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare un anno, salvo il rinnovo della concessione per un secondo anno.

Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa sarà inumata nel campo comune secondo la vigente normativa in materia.

Le salme inumate in applicazione del disposto del presente articolo non possono essere traslate nuovamente in tali loculi.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONCESSIONI

ARTICOLO 62

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di ceneri di persone non comprese nella norma della concessione, previo pagamento del quadruplo dei diritti cimiteriali, sempre che ve ne sia capienza, ove trattasi:

- A) di parenti ed affini del concessionario;
- B) degli eredi.

ARTICOLO 63

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal Concessionario, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Per le operazioni cimiteriali il Comune esigerà dai richiedenti i diritti cimiteriali per esecuzione lavori di:

- a) Esumazioni;
- b) Tumulazioni (salme, resti mortali e ceneri);
- c) Restrangimenti;
- d) Tumulazione provvisoria;
- e) Inumazione;

che verranno determinati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

La tumulazione definitiva di salme di persone non indicate dal Concessionario al momento della concessione ed estranee al nucleo familiare può essere richiesta, per non più di due salme, dal Concessionario stesso e dai suoi eredi se, in tal caso, tutti consenzienti e firmatari dell'atto presentato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 64

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curare la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dall'Amministrazione Comunale nel termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia o sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.

Decorso inutilmente tale termine il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità salva il proseguio la procedura di cui al secondo comma.

ARTICOLO 65

Nel caso di manufatti diventati comunque indecorosi, l'Amministrazione con le procedure di cui all'art. 44, ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

ARTICOLO 66

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, mediante revoca della concessione.

Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.

TITOLO IV

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ARTICOLO 67

L'Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione dei cimiteri valgono le norme riportate nel capo X del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un PIANO REGOLATORE CIMITERIALE che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Nella elaborazione del P.R.C. si dovrà tenere conto:

1. dell'andamento medio della mortalità del Comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate protezioni;

2. della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
3. della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti di salma per la sepoltura e pratica funebre;
4. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) tombe di famiglia di costruzione comunale;
- d) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie, collettività;
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) nicchie cinerarie;
- h) cinerario comune.

TITOL O V

PROGETTAZIONE E LAVORI

ARTICOLO 68

I progetti per costruzioni private debbono essere disegnati in scala 1:50 salvo quelli riferiti a cappelle per cui è sufficiente il rapporto 1:100, previo parere della Commissione igienico edilizia.

Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del Concessionario, il cimitero, il riquadro ed il numero dell'area concessa e contenere la firma del concessionario ed il timbro e la firma del progettista e del Direttore dei Lavori, nonché il numero delle salme che possono essere accolte con le indicazioni ove possibile del grado di parentela.

Gli stessi dovranno essere contenuti in apposita cartella.

Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nel sottosuolo o in elevazione debbono essere esaminati ed approvati dalle autorità sanitarie.

Le copie firmate dal concessionario, debbono contenere la planimetria del riquadro, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici e costruttivi che l'importanza dell'opera può richiedere, con l'indicazione della scala metrica, la specificazione dei materiali da impiegarsi nella parte esterna dell'opera, il nome dell'esecutore ed il numero delle salme da poter tumulare, come dalle norme vigenti.

ARTICOLO 69

Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq 8,00 (otto). Le costruzioni di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale che nel manufatto soprastante.

ARTICOLO 70

Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 8,00 (otto).

Nel caso di tombe individuali potrà essere utilizzata anche un'area minore, non inferiore a mq. 2,50.

L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

ARTICOLO 71

Per la costruzione di arche e di sarcofagi le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50.

E' consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.

ARTICOLO 72

La costruzione degli ossari nei cimiteri è consentita su aree di mq. 2,50. Potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma comunque non inferiore ad un metro quadrato.

La costruzione stessa dovrà essere utilizzata solo sulla superficie dell'area concessa.

ARTICOLO 73

Ogni manufatto destinato ad accogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme.

I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

ARTICOLO 74

Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 1,80. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà arrivare ad oltre m. 0,50 dal livello della massima piena della falda freatica.

ARTICOLO 75

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori ed il collaudo e verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ovvero solo dopo aver ricevuto la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Progettista o/e del Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 76

I lavori di restauro e di ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti soltanto se effettuati secondo il disposto di cui all'art. 68 e successivi.

ARTICOLO 77

I lavori all'interno dei cimiteri possono essere commissionati dal concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 78

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della consegna dell'area dovrà redigere apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario; rilascerà quindi alla ditta il permesso sempre estendibile in loco per l'esecuzione dei lavori subordinato alla approvazione del progetto ove previsto.

ARTICOLO 79

La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti o di chiunque effettui lavori per conto della ditta stessa all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 80

Qualora la ditta non ottemperi, nei termini indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale affiderà tale compito alla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione dei cimiteri.

ARTICOLO 81

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'Ufficio Tecnico sospendendo senz'altro ogni lavoro in luogo, fino a quando l'Ufficio predetto, non ne abbia autorizzato la prosecuzione.

L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 82

Il deposito dei materiali per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, in caso di necessità può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altre aree corrispondenti.

Sarà proceduto d'ufficio a spese dell'esecutore, al trasferimento dei materiali stessi quando egli non abbia provveduto nel termine prefissogli.

Lo spazio assegnato non può essere utilizzato per uso di laboratorio né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

ARTICOLO 83

E' vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per il taglio di pietre nonché lo sgrossamento dei materiali. L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a secondo dei casi. E' consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.

ARTICOLO 84

I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere rimossi entro le 24 ore e trasportati in apposita discarica autorizzata a tal uopo la ditta dovrà esibire la riversale di avvenuto pagamento rilasciata dalla suddetta discarica. E' tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza, nel luogo di deposito assegnato del quantitativo dei materiali stessi necessario per il riempimento.

In ogni caso, lo spazio attivo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.

Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.

ARTICOLO 85

Nei trasporti di materiali da costruzione e di rifiuto debbono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento di materiale stesso all'interno del cimitero. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

L'incaricato nel trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali usati durante il trasporto stesso.

ARTICOLO 86

I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguite durante l'orario di apertura dei cimiteri e nei giorni feriali.

MATERIALI

ARTICOLO 87

I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a perfetta regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che il manufatto stesso, ad opera finita, possieda i requisiti di stabilità, di durevolezza, di conservazione estetica e statica ovviamente imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

All'inizio di ogni biennio, la Commissione Igienico Edilizia, competente ad esaminare ed approvare i progetti, stabilirà i criteri di massima relativi ai materiali, alle strutture ed ai sistemi costruttivi che si intendono adottare.

ARTICOLO 88

Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi, per il rivestimento delle chiusure dei loculi stessi, alle caratteristiche di seguito indicate:

1. Le lapidi tombali dei loculi cimiteriali non potranno essere diverse dai colori che vanno dal bianco al nocciola chiaro, escludendo categoricamente i colori quali il rosso, il nero ed il marrone scuro.
2. Le pareti dei loculi (frontalino dello spessore di cm. 10) dovranno rimanere prive di rivestimento, a faccia vista.

TITOL O VI

EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI

ARTICOLO 89

Le epigrafi che contengono parole oltre quelle relative alle generalità del defunto, devono essere costruiti con qualsiasi materiale, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 90

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purchè sia assicurata la stabilità e la durezza.

ARTICOLO 91

I segni funerari devono avere altezza non maggiore di m. 1,40 se per adulti, e non maggiore di m 0,90 se per bambini.

Le croci di pietra devono avere lo spessore di cm. 3, se di un solo pezzo, e di cm. 4 se di due pezzi.

Quelle formate da due pezzi devono avere doppie incassature sull'incrocio del braccio ed i pezzi assicurati con lapidino centrale, fissata con due perni di ottone.

Le iscrizioni sulle pietre di croce, formate da un solo pezzo, possono essere incise sul braccio se di marmo, se di altri materiali, devono essere apposte su targhe di ottone o zinco. Le croci devono avere un basamento.

ARTICOLO 92

I segni funerari devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico, in base alle istruzioni impartite dall'Amministrazione.

ARTICOLO 93

I segni funerari possono essere sovrapposti a lastre di pietra eventualmente poggiate su sottogradi di altezza massima complessiva di cm. 15.

Può essere, altresì, consentita una recinzione ottenuta con catenine di metallo formate al piastrino di altezza non eccedente i cm. 30.

ARTICOLO 94

I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento.

ARTICOLO 95

I segni funerari, nonché le lapidi per loculi, devono portare incisi in basso, la sola denominazione della Ditta costruttrice e, per quanto riguarda i campi comuni, l'indicazione del quadro, della fila e della fossa corrispondenti a quelli assegnati alla salma al momento della inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e numeri d'altezza non maggiori di cm. 1.

La denominazione, come sopra precisato della Ditta, dovrà riguardare qualsiasi tipo di manufatto cimiteriale privato.

ARTICOLO 96

La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che l'Ufficio Tecnico avrà indicato il posto di seppellimento della salma.

ARTICOLO 97

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.

TITOL O VII

OPERE DI GIARDINAGGIO E DI PULIZIA DEI MANUFATTI

ARTICOLO 98

Le opere di giardinaggio, all'interno dei Cimiteri, sono curate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 99

L'Ufficio Tecnico può consentire impianti di aiuole all'interno di manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazione del verde programmate dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso resta, comunque, esclusa l'installazione di piante ad alto fusto. La manutenzione delle aiuole, consistente nelle operazioni di giardinaggio (esclusa la fornitura delle piante, vasi, ecc.) può essere fatta dall'Amministrazione previo pagamento del canone stabilito.

ARTICOLO 100

La pulizia dei manufatti viene espletata dall'Amministrazione Comunale soltanto su pagamento del canone stabilito.

ARTICOLO 101

Coloro che non intendono avvalersi dei servizi di giardinaggio e di pulizia dei manufatti sepolcrali da parte dell'Amministrazione Comunale, possono provvedervi personalmente o per mezzo di persone all'uopo incaricate.

ARTICOLO 102

Davanti alle lapidi dei loculi concessi dall'Amministrazione Comunale è consentito il collocamento sull'apposito bancale di oggetti artistici o di vasi per fiori recisi.

TITOLO VIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 103

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 104

Il servizio di polizia interna nei Cimiteri fa capo all'Amministrazione Comunale. E' in sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 105

La vigilanza sanitaria sui cimiteri pubblici e privati esistenti nel territorio del Comune, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, nonché per l'osservanza delle norme di polizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria, nei casi di cui agli articoli 82,86,105 e 106 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del Lazio del 29-12-2002, n. 1614.

ARTICOLO 106

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dal personale degli Uffici Tecnici o da Ditte specializzate all'uopo autorizzate dallo stesso Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 107

L'orario d'apertura dei cimiteri urbani e suburbani è stabilita con provvedimento del Sindaco.

L'ingresso del pubblico è ammesso fino ad un'ora prima della chiusura.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale, limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

ARTICOLO 108

Nei cimiteri è normalmente consentito l'ingresso ai soli pedoni a discrezione dell'Amministrazione Comunale potrà essere consentito, nei soli giorni feriali, l'accesso con autoveicoli.

ARTICOLO 109

È l'ingresso a ragazzi di età inferiore ai 12 anni, se non accompagnati da adulti, nonché, alle persone vestite in modo indecoroso.

È altresì vietato introdurre animali di ogni genere.

Per quanto riguarda oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei cimiteri né vietata l'introduzione senza apposito permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati senza il permesso di cui sopra addossando al responsabile le spese di rimozione ed eventuale custodia.

ARTICOLO 110

Nell'ambito dei cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua.

È vietato, altresì, tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti.

È in fine vietata, qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposite autorizzazioni.

ARTICOLO 111

È assolutamente vietato rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 112

Nell'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze è vietata di oggetti di qualsiasi natura, l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblico, l'offerta di servizi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

ARTICOLO 113

Ai cimiteri comunali sono addetti i dipendenti con la qualifica di "custode del cimitero" e con le attribuzioni previste dal Regolamento di ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali, nonché dai Regolamenti di organizzazione del personale.

In particolare:

1. Spetta ai custodi:

- a) La responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno del personale addetto alle operazioni cimiteriali;
- b) L'obbligo di informare prontamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi irregolarità riscontrata e ad annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
- c) Vigilare sulla perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
- d) Effettuare tutte le operazioni relative al seppellimento delle salme ed alla regolare apposizione dei segni funerari sulle fosse;
- e) Informare l'Ufficio Tecnico Comunale su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali;
- f) Egli è tenuto altresì a coadiuvare il medico nelle autopsie.

ARTICOLO 114

È assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

È altresì vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 115

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede d'ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente od in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo.

ARTICOLO 116

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolari sanzioni, può dar luogo alla revoca della concessione.

ARTICOLO 117

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentano, debbono usare il massimo rispetto ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistenti.

ARTICOLO 118

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

ARTICOLO 119

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo Leggi o Regolamenti Generali, sono punite con ammenda da Euro 51,64 ad Euro 774,68.

ARTICOLO 120

La domanda di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'assistenza di un regolamentare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto. In subordine, considerato l'urgenza, è data facoltà al richiedente la tumulazione di dichiarare il possesso del diritto alla stessa, con atto notorio contenente la specifica delle cause che hanno determinato l'impossibilità della rideterminazione della concessione, nonché, la dichiarazione che nessuno degli altri aventi diritto si oppone alla stessa.

Per ottenere la regolazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

TITOLO XII

NORMATIVA

ARTICOLO 121

Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, Legge n. 130/2001, Circolare del Ministero della Sanità n 10 del 31 luglio 1998, e la Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 29-12-2002, n° 1614.

ARTICOLO 122

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con lo stesso.